



COMUNE DI GUARDISTALLO
PROVINCIA DI PISA

Regolamento di contabilità

APPROVATO CON DCC N. 39 DEL 29/12/2023

INDICE

TITOLO I IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Art. 1. - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2. - Organizzazione e Struttura del Servizio Finanziario
- Art. 3. - Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Art. 4. - Parere di Regolarità Contabile
- Art. 5. - Visto di Regolarità contabile
- Art. 6. - Competenze dei Responsabili di Servizio

TITOLO II PROGRAMMAZIONE – PREVISIONE – PIANIFICAZIONE

- Art. 7. - La programmazione
- Art. 8. - Il Documento Unico di Programmazione
- Art. 9. - Nota di aggiornamento al DUP
- Art. 10. - La formazione del bilancio di previsione finanziario
- Art. 11. - Lo schema del bilancio di previsione finanziario i relativi allegati
- Art. 12. - Sessione di bilancio
- Art. 13. - Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- Art. 14. - Le variazioni di bilancio e di P.E.G.
- Art. 15. - Le variazioni di competenza dei Responsabili di Servizio
- Art. 16. - Prelevamenti dal fondo di riserva

TITOLO III LA GESTIONE DEL BILANCIO

- Art. 17. - Le entrate
- Art. 18. - L'accertamento dell'entrata
- Art. 19. - La riscossione
- Art. 20. - L'impegno di spesa
- Art. 21. - Impegni di spesa relativi agli investimenti
- Art. 22. - Impegni pluriennali
- Art. 23. - La liquidazione
- Art. 24. - L'ordinazione ed il pagamento

TITOLO IV
INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO

- Art. 25 - Fonti di finanziamento
- Art. 26 - Ricorso all'indebitamento
- Art. 27 - Fidejussioni e strumenti finanziari derivati

TITOLO V
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO

- Art. 28. - Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio

TITOLO VI
EQUILIBRI DI BILANCIO

- Art. 29. - Controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 30. - Segnalazioni Obbligatorie
- Art. 31. - Salvaguardia degli equilibri

TITOLO VII
LA RENDICONTAZIONE

- Art. 32. - Il rendiconto della gestione
- Art. 33. - Parificazione dei conti della gestione
- Art. 34. - Il riaccertamento ordinario dei residui
- Art. 35. - L'approvazione del rendiconto della gestione

TITOLO VIII
BILANCIO CONSOLIDATO

- Art. 36. - Bilancio consolidato

TITOLO IX
AGENTI CONTABILI E FUNZIONI DI ECONOMATO

- Art. 37. - Agenti contabili
- Art. 38. - La nomina degli Agenti contabili
- Art.39 - Funzioni di economato
- Art. 40. - Agenti contabili interni
- Art. 41. - Conti amministrativi dell'economato e degli agenti contabili interni (articolo facoltativo)

TITOLO X ORGANO DI REVISIONE

- Art. 42. - Elezione
- Art. 43. - Funzioni dell'organo di revisione
- Art. 44. - Funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza
- Art. 45. - Pareri dell'Organo di revisione
- Art. 46. - Cessazione dalla carica (articolo facoltativo)

TITOLO XI SERVIZIO DI TESORERIA

- Art. 47. - Affidamento del servizio di tesoreria
- Art. 48. - Attività connesse alla riscossione delle entrate
- Art. 49. - Attività connesse al pagamento delle spese (articolo facoltativo)
- Art. 50. - Anticipazione di tesoreria
- Art. 51. - Contabilità del servizio di tesoreria
- Art. 52. - Gestione titoli e valori
- Art. 53. - I depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali
- Art. 54. - Verifiche di cassa

TITOLO XII SISTEMA CONTABILE ED ECONOMICO PATRIMONIALE

- Art. 55. - Contabilità fiscale
- Art. 56. - Contabilità patrimoniale
- Art. 57. - Rilevazione, classificazione e valutazione dei beni
- Art. 58. - Formazione dell'inventario
- Art. 59. - Tenuta e aggiornamento degli inventari
- Art. 60. - Beni non inventariabili
- Art. 61. - Universalità di beni
- Art. 62. - Materiali di consumo e di scorta
- Art. 63. - Automezzi
- Art. 64. - Consegnetari e affidatari dei beni
- Art. 65. - Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
- Art. 66. - Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
- Art. 67. - Lasciti e donazioni
- Art. 68. - Controllo di gestione

NORME FINALI

TITOLO I IL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 1.

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione finanziaria, economica, patrimoniale e il sistema di contabilità del Comune di Guardistallo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ai principi contabili generali e applicati in uso per gli Enti Locali, ai principi contabili emanati dall'OIC in quanto applicabili e alle norme derivanti da Statuto e Regolamenti approvati dal Comune.

Art. 2.

Organizzazione e Struttura del Servizio Finanziario

1. Il Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si identifica con l'Area Contabile e le sue articolazioni operative, che per competenza, in base alle previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è preposta ai servizi di Ragioneria ed è organizzato in modo da garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente e più precisamente:
 - a) la programmazione finanziaria e la redazione del bilancio di previsione finanziario;
 - b) la gestione del bilancio di previsione finanziario riferita alle entrate e alle spese
 - c) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - d) l'istruttoria amministrativo-contabile finalizzata al rilascio del parere di regolarità sulle proposte di deliberazione di Consiglio comunale e di Giunta comunale nonché all'apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
 - e) la tenuta della contabilità dell'Ente;
 - f) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
 - g) i rapporti con il Tesoriere e con gli altri agenti contabili interni;
 - h) i rapporti con l'Organo di Revisione dell'Ente;
 - i) politica tributaria e gestione dei tributi locali;
 - j) rendicontazione dei risultati economico-finanziari.
2. Le articolazioni operative del Servizio Finanziario sono strutturate secondo quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 3.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è individuato nel Responsabile dell'Area Contabile incaricato della direzione apicale dell'Unità organizzativa individuata al primo comma dell'art. 2.
2. Per esigenze funzionali il Responsabile del Servizio Finanziario individua con proprio provvedimento amministrativo il soggetto delegato preposto all'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario, anche attraverso le varie articolazioni della struttura di cui all'art. 2:

- a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione finanziario;
 - b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
 - c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale di cui al successivo art. 4;
 - d) appone il visto di regolarità contabile di cui al successivo articolo 5;
 - e) è responsabile della tenuta della contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento;
 - f) provvede alle attività di competenza specificate nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;
 - g) segnala obbligatoriamente al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, all'Organo di Revisione ed alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente, nonché il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto all'art. 33;
 - h) è preposto a tutti gli altri adempimenti di competenza assegnati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle proprie prerogative, il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali.

Art. 4. Parere di Regolarità Contabile

1. Il parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio comunale che comportino riflessi diretti o indiretti alla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. L'eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile è valutata dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale dichiara l'irrelevanza del proprio parere.

2. Il parere di regolarità contabile è espresso con riguardo a:

- a) l'osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- b) l'osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- c) l'osservanza di disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- d) l'osservanza delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- e) la presenza del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente, con il quale lo stesso assicura il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- f) la regolarità della documentazione sotto l'aspetto contabile;
- g) in caso di spesa, la disponibilità dello stanziamento sulla pertinente missione/programma/titolo del bilancio di previsione finanziario e sul pertinente capitolo/articolo del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), della eventuale realizzazione degli accertamenti di entrata con vincolo di destinazione cui la spesa è eventualmente subordinata, e più in generale dell'effettiva copertura finanziaria per le spese non vincolate, valutata in base alle entrate accertate o previste e da accertare entro fine esercizio;
- h) in caso di entrata, la verifica che l'eventuale minor accertamento rispetto allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione finanziario / P.E.G. non determini uno squilibrio della gestione di competenza non compensabile da maggiori entrate correnti o economie di spesa della situazione corrente;
- i) la verifica del permanere degli equilibri di bilancio di competenza con il controllo del volume complessivo degli accertamenti e degli impegni assunti o assumibili;
- j) la verifica del permanere degli equilibri di bilancio di cassa, per il primo esercizio di riferimento del bilancio, con il controllo del volume degli incassi e pagamenti realizzabili entro il termine dell'esercizio;
- k) l'osservanza delle norme fiscali;

- 1) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.
3. Le proposte di deliberazioni in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituite al servizio proponente con motivata relazione.
4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non finanziarie e/o non contabili per i quali risponde il Responsabile del Servizio che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. Il parere è espresso di norma con firma digitale o, in caso di impossibilità, in forma scritta, munito di data, sottoscritto secondo la normativa vigente.
6. Il parere di regolarità contabile è apposto dopo il parere regolarità tecnica, di competenza del responsabile del servizio proponente.

Art. 5.

Visto di Regolarità contabile

1. Il visto di regolarità contabile è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano l'assunzione di impegni di spesa e riguarda:
 - a) l'osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - b) l'osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - c) l'osservanza di disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - d) l'osservanza delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
 - e) la verifica della competenza del Responsabile del servizio nell'adozione dell'atto di impegno di spesa, sulla base della titolarità delle risorse / procedimenti di spesa individuata nel P.E.G. o in altro atto organizzativo equivalente;
 - f) la verifica della disponibilità, che assicura la copertura finanziaria della spesa, nello stanziamento sulla pertinente missione / programma / titolo del bilancio di previsione finanziario e sul pertinente capitolo / articolo di P.E.G. individuato nell'atto di impegno, della eventuale realizzazione degli accertamenti di entrata con vincolo di destinazione cui la spesa è eventualmente subordinata, e più in generale dell'effettiva copertura finanziaria per le spese non vincolate, valutata in base alle entrate accertate o previste e da accertare entro fine esercizio;
 - g) la corretta imputazione al bilancio di previsione finanziario e al P.E.G. coerente con il piano dei conti;
 - h) la verifica del permanere degli equilibri di bilancio di competenza con il controllo del volume complessivo degli accertamenti e degli impegni assunti o assumibili;
 - i) la verifica del permanere degli equilibri di bilancio di cassa, per il primo esercizio di riferimento del bilancio, con il controllo del volume degli incassi e pagamenti realizzabili entro il termine dell'esercizio;
 - j) l'osservanza delle norme fiscali.
2. Il visto di regolarità contabile è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario anche sulle determinazioni di variazione di bilancio di previsione finanziario e di P.E.G. previste agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento e riguarda la verifica dell'osservanza degli aspetti di cui al precedente comma, dal punto a) al punto d), che qui si intendono replicati, nonché:
 - e) la verifica della competenza del Responsabile del servizio nell'adozione dell'atto di impegno di spesa, sulla base della titolarità delle risorse / procedimenti di spesa individuata nel P.E.G. o in altro atto organizzativo equivalente;
 - f) la verifica della correttezza della variazione sotto l'aspetto contabile;
 - g) la verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

3. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il Responsabile del servizio che ha sottoscritto la determinazione d'impegno di spesa.
4. Le determinazioni in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituite dal Responsabile del Servizio Finanziario al servizio proponente con motivata relazione.
5. Qualora si verificano situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria; a tal proposito si fa esplicito rinvio a quanto previsto all'art. 26 del presente Regolamento.
6. Il visto è sempre espresso attraverso procedura informatica, e solo in caso di malfunzionamento in forma scritta, datato e sottoscritto

Art. 6.

Competenze dei Responsabili di Servizio

1. Ai Responsabili di Servizio, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete:
 - a) la predisposizione delle proposte degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione finanziario; tali proposte, elaborate sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sindaco e dagli Assessori, ivi inclusi gli elementi necessari alla costruzione dei documenti di programmazione dell'Ente, devono essere presentate al Servizio Finanziario nel rispetto delle modalità dallo stesso definite;
 - b) la predisposizione delle proposte degli obiettivi operativi e gestionali del P.E.G.; tali proposte, elaborate sulla base dei contenuti del D.U.P. e della eventuale nota di aggiornamento del D.U.P., tali proposte, e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sindaco e dagli Assessori, devono essere presentate al Segretario Generale nel rispetto delle modalità dallo stesso definite;
 - c) il costante monitoraggio sull'andamento delle entrate e delle spese loro assegnate, con obbligo di segnalazione, entro 5 giorni, al Responsabile del Servizio Finanziario, di eventi o fatti di gestione dai quali possano scaturire minori entrate o maggiori spese rispetto agli stanziamenti e alle disponibilità iscritte nel bilancio di previsione finanziario e nel P.E.G.;
 - d) la predisposizione delle proposte di variazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario / P.E.G. da sottoporre al Servizio Finanziario nelle modalità dallo stesso definite;
 - e) l'elaborazione di relazioni sull'attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
 - f) l'accertamento delle entrate di propria competenza e l'immediata trasmissione, al Servizio Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili;
 - g) la sottoscrizione, degli atti d'impegno di spesa, attraverso le determinazioni di cui all'articolo 183, c. 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e la loro trasmissione al Servizio Finanziario per l'istruttoria propedeutica all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - h) la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e la loro trasmissione al Servizio Finanziario per la liquidazione contabile e la successiva emissione del mandato di pagamento;
 - i) l'adozione delle determinazioni concernenti le variazioni del bilancio di previsione finanziario e del P.E.G. di propria competenza nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento, e la trasmissione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile;
 - j) le comunicazioni concernenti le variazioni del bilancio di previsione finanziario e del P.E.G. di propria competenza nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per consentire al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre la determinazione di variazione.

2. I Responsabili di Servizio, nell'ambito delle rispettive competenze organizzative, collaborano con il Servizio Finanziario e forniscono gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di gestione e di controllo dell'attività finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

3. I Responsabili di Servizio sono responsabili dell'attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE – PREVISIONE – PIANIFICAZIONE

Art. 7.

La programmazione

1. Il raggiungimento dei fini sociali e lo sviluppo economico e civile della comunità amministrata è attuato attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l'Ente al fine di organizzare efficacemente ed efficientemente le attività e le risorse necessarie per conseguire l'attuazione delle decisioni politiche e gestionali.

2. In particolare:

- i. la programmazione strategica individua i principali obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire durante il mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di riferimento. Gli strumenti della programmazione strategica, che si riferisce ad un orizzonte temporale pari a quello di durata del mandato amministrativo, sono costituiti:
 - a) dal documento sulle linee programmatiche di mandato;
 - b) dalla Relazione di inizio mandato;
 - c) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in forma semplificata e dalla Nota di aggiornamento al D.U.P. in forma semplificata
- ii. la programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici e dei relativi obiettivi operativi. Gli strumenti della programmazione operativa, che si riferisce ad un orizzonte temporale triennale, sono costituiti:
 - a) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in forma semplificata e dalla eventuale Nota di aggiornamento al D.U.P. in forma semplificata;
 - b) dal bilancio di previsione finanziario;
 - c) da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente non ricompresi nel D.U.P.
- iii. la programmazione esecutiva delinea le singole azioni e fasi attuative infrannuali da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali. Gli strumenti della programmazione esecutiva sono costituiti da:
 - a) il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto in forma semplificata, ed in coerenza con il piano previsto dall'art 6 del DL 80/2021 conv. L. 113/2021 comunemente denominato PIAO;

Art. 8.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

1. Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

2. Il DUP viene redatto sulla base di quanto contenuto nel punto 8.4.1 del nuovo principio contabile 4/1 del D.Lgs 118/2011 applicato alla programmazione di bilancio, previsto per i Comuni sotto i 2.000 abitanti, in modalità ulteriormente semplificata;

3. Il parere di regolarità tecnica sul D.U.P. deve essere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Il parere di regolarità contabile sul D.U.P. è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Entro il 31 luglio di ciascun anno, o entro diverso termine fissato dalla legge, la Giunta comunale approva il Documento Unico di Programmazione e lo presenta al Consiglio Comunale, unitamente alla proposta di deliberazione consiliare corrispondente, mediante deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai Consiglieri;
6. Il Documento Unico di Programmazione approvato dalla Giunta comunale e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello stesso D.U.P. sono trasmessi all'Organo di Revisione per l'espressione del relativo parere che deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto.
7. Il parere dell'Organo di Revisione deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio comunale mediante le modalità di cui al comma 7.
8. Il Consiglio comunale delibera l'approvazione del D.U.P. in tempo utile per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.

Art. 9.

Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

1. La nota di aggiornamento del DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell'ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell'Ente o del quadro di contesto generale o del quadro normativo di riferimento;
2. Conseguentemente la nota di aggiornamento del DUP può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il D.U.P. è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio comunale;
 - non sono intervenuti eventi tali da rendere necessario l'aggiornamento del D.U.P. già approvato.
3. Lo schema della nota di aggiornamento del D.U.P. si configura come lo schema del D.U.P. definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 punto 8.4.1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
4. La nota di aggiornamento del D.U.P. deve essere approvata dalla Giunta comunale unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.
5. Anche la nota di aggiornamento del DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applica la disciplina del presente regolamento prevista per l'approvazione del D.U.P.
6. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento del DUP e il bilancio di previsione finanziario.
7. La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione approvata dalla Giunta comunale e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione della nota stessa sono trasmessi all'Organo di Revisione per l'espressione del relativo parere che deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto.
8. Il parere dell'Organo di Revisione deve essere messo a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 3 giorni prima della data prevista per l'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio comunale mediante le modalità di cui all'art. 8 comma 7.

Art. 10.

La formazione del bilancio di previsione finanziario

1. Il Consiglio Comunale, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato nei commi e articoli successivi, approva il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno il triennio

successivo, osservando i principi contabili generali e applicati, nonché redatto secondo gli schemi e gli allegati di legge.

2. Per la formazione del bilancio di previsione, Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle verifiche e risultanze finanziarie emerse in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio condotta entro il 31 luglio, o entro diverso termine fissato dalla legge, interpella i singoli Responsabili di servizio per un aggiornamento della situazione finanziaria, verifica la compatibilità delle eventuali segnalazioni e proposte pervenute con l'insieme delle risorse ipotizzabili, ed elabora una prima ipotesi di bilancio di previsione finanziario che sottopone alla discussione della Giunta comunale.

3. La Giunta comunale definisce gli indirizzi delle politiche finanziarie di entrata e di spesa per la stesura del bilancio di previsione, tenendo conto del quadro finanziario di riferimento, delle segnalazioni pervenute, degli obiettivi contenuti nel D.U.P. eventualmente aggiornati durante il processo di formazione della nota di aggiornamento del D.U.P.

4. L'attività ricognitiva delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Ente e il processo di definizione dei fabbisogni finanziari e degli obiettivi gestionali deve terminare entro il 15 ottobre, o entro diverso termine fissato dalla legge, al fine di predisporre lo schema del bilancio di previsione finanziario in tempo utile per sottoporlo all'approvazione della Giunta comunale entro il 15 novembre, o entro diverso termine fissato dalla legge.

Art. 11.

Lo schema del bilancio di previsione finanziario e i relativi allegati

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, comprensivo di tutti gli allegati previsti dal Legislatore tra i quali la nota integrativa, sono predisposti e approvati secondo i principi della competenza potenziata e degli altri principi contabili stabiliti dalla legge, in particolare dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 118/2011.

2. Lo schema del bilancio di previsione finanziario, lo schema della nota di aggiornamento al D.U.P. approvati dalla Giunta comunale e le corrispondenti proposte di deliberazioni consiliari di approvazione sono trasmessi all'Organo di Revisione per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

3. L'Organo di Revisione rilascia il parere sul bilancio di previsione finanziario entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti.

4. Entro il termine di 15 giorni antecedenti la seduta Consiliare, lo schema del bilancio di previsione finanziario unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento del DUP, al parere dell'Organo di Revisione e alla proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati¹, sono resi disponibili al Consiglio comunale mediante deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai Consiglieri tramite posta elettronica certificata;

Art. 12.

Sessione di bilancio

1. L'esame dello schema del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati da parte dell'organo consiliare è programmato in apposita sessione di bilancio.

2. Le riunioni del Consiglio comunale sono programmate in modo da garantire che, per quanto possibile, nelle sedute all'uopo dedicate, sia esaminato tale atto e relativi allegati, unitamente alla nota di aggiornamento del DUP (o al DUP nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2 del presente regolamento) e alle proposte di deliberazione a corredo del bilancio di previsione finanziario.

¹ 1° capoverso paragrafo 9.3 del principio contabile applicato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

3. I Consiglieri comunali e la Giunta comunale hanno facoltà di presentare, all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, in forma scritta, emendamenti agli schemi del bilancio di previsione finanziario almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
4. Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio.
5. Le proposte di emendamento al fine di essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il parere dell'Organo di Revisione.
6. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Responsabile del servizio competente.
7. Il parere di regolarità contabile è rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario
8. La delibera di riaccertamento ordinario che risulta approvata dalla Giunta comunale dopo l'approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario ma prima dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale, comporta necessariamente la presentazione di un emendamento da parte della Giunta comunale per modificare lo schema del bilancio di previsione finanziario alle risultanze del riaccertamento ordinario. Trattandosi di emendamento obbligatorio non è necessario il rispetto dei termini previsti dal precedente comma 3.
9. L'approvazione di emendamenti al bilancio di previsione finanziario comporta il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento del D.U.P.
10. La votazione del Consiglio comunale riguarderà il bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento del D.U.P. così come emendati dalle proposte dei Consiglieri.
11. Qualora norme di legge dilazionino i termini della deliberazione del bilancio di previsione finanziario, le scadenze di cui ai commi precedenti previste dal D.Lgs 118/2011, sono prorogate di pari data.

Art. 13.

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

1. Il piano esecutivo di gestione viene redatto ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000, ed in coerenza con il piano previsto dall'art 6 del DL 80/2021 conv. L. 113/2021 comunemente denominato PIAO. L'approvazione da parte della Giunta del PEG avviene per la parte finanziaria, considerato che gli obiettivi sono inseriti nel sopraccitato piano.
2. Il P.E.G. affida ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie specificate nei macroaggregati e capitoli (articoli) di spesa e nelle categorie e capitoli (e articoli) di entrata.

Art. 14 .

Le variazioni di bilancio e di PEG

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio con riferimento agli stanziamenti di competenza e di cassa, con le modalità e le competenze previste dall'art. 175 del TUEL.
2. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti dall'ordinamento contabile per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.
3. Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario, l'iniziativa per la presentazione della proposta può essere avanzata:

- dai consiglieri comunali, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio;
 - dalla Giunta comunale;
 - dai Responsabili dei servizi, sentito il Sindaco e/o l'assessore di riferimento.
4. La proposta di variazione di bilancio viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario il quale, sulla base della richiesta pervenuta, attiva il procedimento e predispone la relativa proposta di deliberazione.
 5. Le proposte di variazione di bilancio ordinarie sono presentate al Consiglio comunale.
 6. Le proposte di variazione di bilancio straordinarie possono essere presentate al Consiglio comunale in uno con le proposte di deliberazione relative ad uno specifico procedimento, qualora ciò si renda necessario al fine di garantire l'attuazione di un determinato obiettivo ovvero all'adozione di un determinato provvedimento.
 7. In via d'urgenza la Giunta comunale può apportare variazioni al bilancio di previsione rientranti nelle competenze esclusive del Consiglio comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 175, comma 4, del TUEL. Le circostanze che hanno reso necessaria la surroga dei poteri inerenti alla variazione di bilancio da parte della Giunta comunale devono essere esplicitamente indicate e analiticamente motivate nella delibera.
 8. La proposta di variazione di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio o della Giunta con i poteri surrogatori deve essere corredata del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria.
 9. Le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del TUEL e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono disposte su iniziativa dei Responsabili dei servizi e/o dell'assessore/degli assessori di riferimento.
 10. Qualora i Responsabili dei servizi ritengano necessaria una modifica del Piano Esecutivo di Gestione, sia essa di natura programmatica e/o contabile, trasmettono la relativa proposta di variazione alla Giunta comunale.
 11. La proposta deve essere corredata da una motivata relazione contenente tutti gli elementi di analisi, le motivazioni degli scostamenti e delle mutate esigenze nonché ogni altra valutazione tecnico-gestionale a supporto della richiesta di variazione.
 12. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere rideterminazioni della dotazione finanziaria.
 13. Le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del TUEL sono comunicate al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, con cadenza mensile e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio.

Art. 15.

Le variazioni di competenza dei Responsabili di Servizio

1. Sono di competenza dei responsabili dei servizi a cui sono assegnate le risorse le variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art. 175, comma 5-quater, del TUEL. Nel caso in cui la variazione interessi capitoli assegnati a responsabili diversi, la variazione viene disposta dalla Giunta comunale, previa acquisizione dell'assenso del responsabile a cui vengono ridotte le risorse. Nel caso in cui ciò non avvenga la variazione viene demandata alla competenza della Giunta comunale.
2. Sono altresì di competenza dei responsabili dei servizi le variazioni consistenti nella mera reiscrizione, al bilancio di previsione approvato, di economie di spesa derivanti da stanziamenti di

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL.

3. Con cadenza trimestrale e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio, sono comunicate alla Giunta comunale e al Segretario Comunale le variazioni di bilancio adottate dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del TUEL.

Art. 16.

Prelevamenti dal fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione sono stanziati un fondo di riserva di competenza e un fondo di riserva di cassa secondo quanto disposto dall'articolo 166 del Tuel.

2. L'utilizzo dei fondi di riserva è disposto con deliberazione della Giunta con le modalità di cui all'art. 166 del TUEL entro il 31 dicembre dell'esercizio.

3. Il responsabile del servizio che necessita di risorse per esigenze straordinarie o per rimpinguare dotazioni degli interventi di spesa correnti insufficienti, avanza richiesta di prelevamento dal fondo di riserva indicando la relativa somma, l'intervento di bilancio che si intende impinguare e la relativa motivazione. La richiesta deve essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario, di norma, almeno 15 giorni prima. Il responsabile del servizio finanziario, previa verifica della capienza del fondo, predispone l'atto da sottoporre alla Giunta Comunale.

4. Il servizio finanziario comunica le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva al presidente del consiglio, per gli adempimenti di cui all'art. 166, comma 2, del TUEL.

5. Ai prelevamenti dai fondi spese per passività potenziali di cui all'art. 176 del TUEL si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto compatibili.

TITOLO III

LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 17.

Le entrate

1. Spetta al Responsabile del Servizio individuato con il Piano Esecutivo di Gestione o con altro atto di organizzazione equivalente l'attuazione del procedimento di entrata. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, il titolare individuato con il P.E.G. può delegare, ad altri soggetti della propria struttura, l'attuazione di singole fasi, fermo restando la responsabilità dello stesso sull'intero procedimento.

2. I Responsabili dei Servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'Ente. Ciascun Responsabile del Servizio deve osservare un continuo monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario ed è tenuto a curare, altresì, la fase di riscossione che deve trovare puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione, attivando nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure di riscossione coattiva.

3. Ciascun Responsabile di Servizio collabora con il Servizio Finanziario alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in ogni fase del ciclo di bilancio (previsione, gestione, variazione, assestamento, rendiconto).

Art. 18.
L'accertamento dell'entrata

1. Il Responsabile del Servizio provvede all'accertamento integrale delle entrate di cui risulta titolare: attraverso apposito provvedimento amministrativo da predisporre secondo uno schema unico stabilito dal Servizio Finanziario da cui risultino tutti gli elementi di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., da comunicare al Servizio Economico Finanziario per la registrazione contabile.
2. L'atto di accertamento non è predisposto per le entrate che sono accertate sulla base delle riscossioni in base ai principi contabili.

Art. 19
La riscossione

1. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso o reversale.
2. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti, con l'approvazione del P.E.G. o altro atto organizzativo devono essere individuate le figure alle quali può essere effettuata la delega alla sottoscrizione, oppure abilitate in caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Le riscossioni effettuate dal tesoriere, anche in assenza degli ordinativi di incasso, sono comunicate all'ente entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a far pervenire ai Responsabili dei Servizi i sospesi comunicati dal tesoriere ai fini della relativa regolarizzazione mediante emissione di reversale. A tal fine i Responsabili dei Servizi cui competono le entrate incassate devono attivarsi immediatamente per la regolarizzazione del sospeso di tesoreria indicando il capitolo /articolo di P.E.G affinché il Responsabile del Servizio Economico Finanziario provveda all'emissione dell'ordinativo di incasso.
5. I fondi giacenti sui conti correnti postali devono essere prelevati dal Responsabile del Servizio competente nel più breve tempo possibile e comunque con cadenza non superiore a 15 giorni.

Art. 20.
L'impegno di spesa

1. Spetta al Responsabile del servizio individuato con il Piano Esecutivo di Gestione o con altro atto di organizzazione l'attuazione del procedimento di spesa. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, il titolare individuato con il P.E.G può delegare l'attuazione di singole fasi, fermo restando la responsabilità dello stesso sull'intero procedimento.
2. Responsabile di Servizio nel corso del procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione delle determinazioni comportanti impegni di spesa, esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del relativo parere, così come previsto all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e con la sottoscrizione della stessa corrispondente determinazione.
3. L'attivazione di qualsiasi procedimento amministrativo dal quale possono scaturire riflessi finanziari diretti o indiretti sulla spesa deve essere formalizzata in apposita determinazione, al fine di procedere alla prenotazione della copertura finanziaria delle somme all'uopo necessarie nel pertinente stanziamento del

bilancio di previsione finanziario /P.E.G. Al momento del perfezionamento dell'obbligazione si adotta la determinazione di impegno, che dispone anche l'eventuale svincolo della somma prenotata eccedente non più necessaria.

4. Le determinazioni di prenotazione e di impegno di spesa sono trasmesse al Servizio Finanziario e diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

5. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi è espresso con le modalità specificate nell'articolo 5 del presente regolamento.

6. Non può farsi luogo all'ordinazione delle spese conseguenti agli atti con cui sono assunti i relativi impegni, se tali atti non sono divenuti esecutivi ai sensi di legge.

Art. 21.

Impegni di spesa relativi agli investimenti

1. Le spese di investimento relative ad opere pubbliche necessitano dell'approvazione del quadro economico dell'opera attraverso apposita determinazione finanziaria adottata dal responsabile del servizio che impegna o prenota la spesa, precisa la copertura finanziaria dell'opera e definisce il cronoprogramma di spesa.

2. Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi finanziari in cui scadono le obbligazioni passive ai sensi dell'all.4/2 del D.Lgs 118/2011 facendo riferimento alla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento lavori (sal) nel caso di opere pubbliche.

3. La corretta attribuzione agli esercizi finanziari delle spese di investimento avviene tramite il fondo pluriennale vincolato o tramite l'iscrizione di accertamenti ed impegni nei medesimi esercizi finanziari in base ai cronoprogrammi delle opere.

Art. 22.

Impegni pluriennali

1. E' vietata l'assunzione di obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione finanziario a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento di mutui e prestiti.

2. Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione finanziario, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Gli impegni di spesa relativi a esercizi non ricompresi nel bilancio di previsione finanziario sono registrati dal Responsabile del Servizio Finanziario al fine di assicurarne la copertura finanziario nell'ambito del processo di formazione dei bilanci di previsione finanziari degli esercizi corrispondenti.

Art. 23.

La liquidazione

1. Tutti i pagamenti devono essere disposti attraverso l'atto di liquidazione della spesa, sottoscritta dal Responsabile del Servizio individuato cui sono state assegnate le risorse finanziario con il Piano Esecutivo di Gestione, o suo delegato.

2. Con l'atto di liquidazione il Responsabile del Servizio, o suo delegato, che ha dato esecuzione all'ordine verifica la regolarità della prestazione/fornitura avvenuta e la rispondenza della stessa alle condizioni contrattuali pattuite. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio o suo delegato non ritenga di procedere alla

liquidazione della spesa per difformità rilevate nella fornitura, nel servizio o, comunque, per errata fatturazione, deve provvedere:

- all'immediato inoltro delle contestazioni al creditore;
- alla comunicazione/trasmissione delle stesse al Servizio Finanziario affinché provveda ad escludere dal calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti i periodi in cui la somma è inesigibile.

3. Compete al Servizio che ha effettuato la spesa l'acquisizione di tutti i dati e i documenti necessari per predisporre l'atto di liquidazione e consentire al Servizio Finanziario di emettere successivo mandato di pagamento.

4. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal Responsabile del servizio proponente, è trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, contratti, disciplinari, DURC, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il Servizio Finanziario ritenesse necessario) per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali.

5. Il Servizio Finanziario, in tempo utile per rispettare le scadenze, effettua i necessari controlli contabili e fiscali e, nel caso in cui rilevi eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione, la non conformità rispetto all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, lo restituisce al Servizio proponente con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.

Art. 24.

L'ordinazione ed il pagamento

1. Con l'ordinazione di pagamento, altresì definito mandato di pagamento, il Responsabile del Servizio Finanziario ordina al tesoriere di pagare le somme liquidate.

2. Il mandato di pagamento viene disposto dal Responsabile del servizio Finanziario o suoi delegati individuati con specifico atto organizzativo, previa adozione dell'atto di liquidazione. L'elenco dei nominativi abilitati alla firma dei mandati di pagamento è trasmesso al tesoriere.

3. Nei casi di scadenze immediate il Responsabile del Servizio Finanziario può richiedere, con apposita nota, il pagamento della somma al tesoriere provvedendo alla regolarizzazione contabile con emissione degli ordinativi di pagamento sugli impegni assunti nei pertinenti capitoli / articoli entro i successivi 15 giorni.

4. Nel caso di pagamento diretto presso la tesoreria, il Servizio Finanziario provvede ad emettere apposito avviso al creditore.

5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sulla stessa missione, programma e titolo che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti. In tal caso all'atto di liquidazione è allegata una lista, firmata dal Dirigente / Responsabile del servizio proponente, o suo delegato, che individua i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare e i diversi importi da corrispondere.

6. Di norma, dopo il 20 dicembre non sono emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui, di imposte e tasse o di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza preteritoria oltre il termine suddetto.

TITOLO IV

INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO

Art. 25.

Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti l'ente utilizza, di norma:
 - entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - avanzi di bilancio, costituiti da saldi economico-finanziari positivi;
 - entrate derivanti da alienazioni di o diritti beni patrimoniali, permuta, proventi da contributi per permessi di costruire, riscossione di crediti;
 - entrate da contributi statali, regionali, provinciali o fondi UE destinati agli investimenti e contributi da privati destinati agli investimenti;
 - avanzo di amministrazione;
 - mutui passivi;
 - altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art. 26. Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i limiti di legge.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti, entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, contributi agli investimenti e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo di amministrazione.
3. Di regola il periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non supera la prevedibile vita utile dell'investimento.
4. Il responsabile del servizio, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, effettuerà la scelta della tipologia di finanziamento e della relativa durata sulla base dei seguenti elementi:
 - andamento del mercato finanziario;
 - struttura dell'indebitamento del comune;
 - entità dell'opera da finanziare e sua utilità nel tempo.
5. Sulla proposta di deliberazione consiliare deve essere acquisito il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lett. b), punto 4.

Art. 27. Fidejussioni e strumenti finanziari derivati

1. Con la deliberazione che autorizza il rilascio della fideiussione, è possibile limitare la garanzia dell'Ente al solo debito principale e/o valersi del beneficio della previa escussione del debitore principale.
2. Il rilascio della garanzia fidejussoria è limitato ai soli Enti previsti dall'art. 207 del TUEL.
3. Nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, l'ente può utilizzare strumenti finanziari derivati di copertura del rischio, per la gestione delle passività risultanti dalle emissioni obbligazionarie e dai ricavi dei mutui bancari. In particolare, tali strumenti dovranno essere utilizzati per ridurre i rischi connessi all'oscillazione dei tassi di interesse ovvero alla concentrazione del proprio indebitamento in alcune categorie di tasso.
4. È fatto divieto di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per fini speculativi.

TITOLO V RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 28.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

1. Il Consiglio comunale provvede a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, ordinariamente nella stessa seduta consiliare nella quale si provvede a deliberare la ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Il Consiglio comunale provvede altresì al riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche nel corso dell'esercizio finanziario, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie ed i presupposti di cui all'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. L'adozione della proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito è di competenza dei Responsabili di Servizio ai quali la Giunta Comunale, attraverso il P.E.G. ovvero con altri atti di organizzazione equivalenti, attribuisce la titolarità gestionale di specifiche procedure di entrata e/o di spesa ovvero la titolarità di Uffici ai quali, per competenza, è riconducibile l'insorgenza del debito fuori bilancio.
3. Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nel bilancio di previsione finanziario già approvato assicurano l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio, la relativa proposta di deliberazione consiliare di cui al comma 1 disporrà il mero riconoscimento di legittimità del debito e l'impegno di spesa ex art.183 del D.Lgs. 267/2000.
4. Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nel bilancio di previsione finanziario già approvato non assicurano la copertura finanziaria, poiché l'Ente viene a trovarsi in una situazione di squilibrio, di parte corrente o in conto capitale, la relativa proposta di deliberazione consiliare di cui al comma 1 dovrà essere approvata nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art.193 del D.Lgs. 267/2000.
5. Con riferimento alle modalità di ripiano del debito fuori bilancio, l'Ente potrà ricorrere a tutti gli strumenti previsti dagli artt. 175 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dai principi contabili applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le risorse rivenienti da:
 - a) riduzione di spese correnti e/o utilizzo di maggiori entrate correnti,
 - b) riduzione di spese in conto capitale e/o utilizzi di maggiori entrate in conto capitale per i debiti di parte capitale;
 - c) utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero per i debiti di parte corrente, destinato agli investimenti e libero per i debiti di parte capitale;
 - d) proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riguardo a debiti di parte capitale;
 - e) risorse provenienti dalla modifica delle tariffe e delle aliquote relative a tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 dell'art.193 del TUEL;
 - f) contrazione di mutui passivi esclusivamente per debiti di parte capitale maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001;
6. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del preventivo parere dell'Organo di Revisione dell'Ente
7. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge 289/2002 ad opera del Segretario comunale entro 30 giorni a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

TITOLO VI EQUILIBRI DI BILANCIO

Art. 29.
Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, con la collaborazione attiva dei Responsabili di Servizio, del Segretario comunale, e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione come da art. 147 quinquies TUEL.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri, in termini di competenza, residui, cassa:

- equilibrio di competenza tra entrate e spese complessive;
- equilibrio di competenza di parte corrente;
- equilibrio di competenza di parte capitale;
- equilibrio di competenza di cassa;
- equilibrio di competenza dei servizi per conto di terzi;
- equilibrio di competenza nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, anticipazioni di liquidità);
- equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- equilibri legati agli obblighi di finanza pubblica disposti dalla normativa;
- equilibrio della gestione residui, di parte corrente e di parte capitale.

Art. 30.
Segnalazioni Obbligatorie

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, i fatti gestionali e le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e tali da determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.

2. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario comunale, all'Organo di Revisione, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

3. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

4. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il Responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

5. La sospensione del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio comunale non abbia adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.

Art. 31.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il Consiglio provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, o entro diverso termine fissato dalla legge ad effettuare, tramite specifica deliberazione, la verifica circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio dando atto del permanere degli equilibri ovvero adottando i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.

2. Per la finalità di cui al comma precedente, Il responsabile del servizio finanziario analizza e valuta i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e provvede a:

- istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
 - proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, ivi compreso l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
3. Il responsabile del servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

TITOLO VII LA RENDICONTAZIONE

Art. 32.

Il Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione riporta la dimostrazione dei risultati di gestione e comprende il conto del bilancio, e lo stato patrimoniale.
2. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative
3. Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o pareggio finanziario e sono distinte in risultato contabile di gestione e risultato contabile di amministrazione.
4. Il risultato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i pagamenti, i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato, derivanti dalla gestione di competenza, evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato.
5. Il risultato contabile di amministrazione, che tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria, è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre, dedotti gli eventuali pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate, più i residui attivi finali meno i residui passivi finali e il fondo pluriennale vincolato, derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.
6. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. La variazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio è pari al risultato economico della gestione.

Art. 33.

Parificazione dei conti della gestione

1. A seguito dell'avvenuta presentazione dei conti del Tesoriere, degli agenti contabili interni ed esterni e del consegnatario delle azioni, il responsabile del servizio finanziario provvede alla loro parificazione, consistente nella verifica della regolarità della gestione svolta dall'agente e della concordanza delle risultanze dei conti con le risultanze contabili dell'ente. La parificazione dei conti avviene anche mediante riscontro con le verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 223 del TUEL e con le scritture di contabilità finanziaria e gli inventari dell'ente.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate carenze o irregolarità nella gestione, il responsabile del servizio finanziario invia formale contestazione di addebito, assegnando il termine di 15 giorni per la formulazione di controdeduzioni o l'integrazione della documentazione da parte del tesoriere e degli agenti contabili.
3. Mediante apposita determinazione di parificazione il responsabile del servizio finanziario:
 - da atto delle operazioni di verifica svolte;
 - attesta, mediante apposizione del visto, la concordanza ovvero la mancata concordanza del conto della gestione del tesoriere e degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

- in caso di mancata concordanza del conto della gestione con le scritture contabili dell'ente, espone analiticamente e motiva le cause che l'hanno determinata;
- dispone la trasmissione al consiglio comunale dei conti della gestione proponendone l'approvazione unitamente al rendiconto della gestione ovvero, in caso di mancata concordanza, la non approvazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

4. La parificazione si conclude con la sottoscrizione dei conti da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 34.

Il riaccertamento ordinario dei residui

1. Prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni Responsabile di servizio provvede all'operazione di riaccertamento ordinario degli stessi. Le risultanze finali dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui sono formalizzate con apposita determinazione che ogni Responsabile di servizio deve adottare entro e non oltre il 28 febbraio, oppure entro il termine stabilito annualmente con nota del Responsabile del Servizio Finanziario. Alla determinazione sono allegati gli elenchi contenenti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa da conservare a residuo, da reimputare e da eliminare. La determinazione è sottoposta al visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario che attesta la correttezza delle risultanze contabili in essa contenute.

2. Sulla base della verifica effettuata da ciascun Responsabile di Servizio e delle risultanze contenute nelle determinazioni di cui al comma 1, il Servizio Finanziario predispone la proposta di deliberazione di Giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio, corredata del parere dell'Organo di Revisione, che deve essere fornito entro 10 giorni dall'invio di tutta la documentazione.

3. La Giunta comunale approva la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui entro il 31 marzo, o altro termine diversamente stabilito dalla legge.

Art. 35.

L'approvazione del Rendiconto della gestione

1. Lo schema di Rendiconto della gestione, approvato dalla Giunta comunale, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa e dai principi contabili applicati, è sottoposto all'Organo di Revisione che ha a disposizione 20 giorni dalla ricezione per redigere la relazione di competenza.

2. La proposta di deliberazione consiliare sul Rendiconto, lo schema di Rendiconto della gestione approvato dalla Giunta comunale, unitamente a tutti gli allegati e alla relazione dell'Organo di Revisione, vengono messi a disposizione dei Consiglieri comunali, per l'approvazione da parte del Consiglio, entro il 10 aprile, o entro altro termine in base a quanto diversamente stabilito dalla legge mediante:

- deposito presso la casa comunale e relativa comunicazione ai consiglieri;
- trasmissione, tramite posta elettronica certificata, ai consiglieri;

3. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio comunale entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce o entro diverso termine fissato dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'Ente deve attivarsi per la nomina del Commissario e per darne comunicazione al Prefetto, affinché inizi la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

4. Il rendiconto di gestione e relativi allegati sono resi accessibili ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente in Amministrazione trasparente, sezione Bilanci, sottosezione Bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 e successive modificazioni integrazioni.

TITOLO VIII BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 36. Bilancio consolidato

1. Il bilancio consolidato è il documento contabile consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica costituito dall'ente e dalle proprie articolazioni organizzative, enti strumenti e società controllate e partecipate.
2. L'Ente ha esercitato della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art.233-bis, comma3 del TUEL ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 202, con DCC n. 9 20/09/2021, a valere anche per gli anni successivi.

TITOLO IX AGENTI CONTABILI E FUNZIONI DI ECONOMATO ²

Art. 37. Agenti contabili

1. Nell'attività di gestione, gli agenti contabili previsti come tali sono:
 - a. Il tesoriere comunale;
 - b. L'economista, incaricato della gestione della cassa comunale, per le anticipazioni ricevute per le spese di ufficio di non rilevante ammontare;
 - c. Il consegnatario dei beni mobili;
 - d. Il consegnatario di azioni societarie partecipate dall'ente;
 - e. Il contabile delle riscossioni con carico;
 - f. Eventuali altri agenti che abbiano avuto maneggio di danaro o che si siano, di fatto, ingeriti nelle gestioni dei contabili.
2. Le gestioni contabili, siano esse rette da agenti contabili di diritto o di fatto, devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili con le scritture contabili elementari dell'ente, tenute dal Servizio Finanziario.
3. In caso di affidamento della riscossione di entrate dell'ente, il maneggio di valori comporta un obbligo di giustificazione dei valori non incassati. Una volta dimostrato il carico, ossia l'importo affidato in riscossione, spetta all'agente contabile dimostrare che il mancato incasso sia dipeso da causa a lui non imputabile; la prova dell'inesigibilità dell'entrata è a carico dell'agente contabile stesso.
4. L'agente contabile è responsabile degli ammanchi di beni, denaro, valori a meno che non dimostri che gli stessi sono dipesi da causa a lui non imputabile.
5. Gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto alla Corte dei Conti, per il tramite dell'Ente, cui provvede il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
6. Gli agenti contabili designati con provvedimento formale dell'Amministrazione versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente cadenza quindicinale³

² Le funzioni di economato sono qui disciplinate qualora l'ente non disponga di uno specifico regolamento di economato

³ Il termine non può essere superiore a 15 giorni, ma l'Ente può definire un termine inferiore.

Art. 38.
La nomina degli Agenti contabili

1. Gli agenti contabili sono nominati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. Sono, altresì, individuati, con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente, i sostituti cui è affidata la gestione della cassa economale e dei procedimenti connessi per il caso di temporanea assenza o impedimento dell'incaricato.
3. All'economista comunale e al suo sostituto spetta, oltre al trattamento economico proprio della relativa categoria di inquadramento, la specifica indennità (c.d. "indennità maneggio valori") prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile, nella misura determinata in sede di contrattazione integrativa decentrata e per il tempo di effettivo svolgimento delle relative funzioni.
4. L'incarico di consegnatario è conferito, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, dal Responsabile di servizio competente. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
5. I provvedimenti di nomina dei consegnatari sono notificati ai soggetti interessati e trasmessi al Segretario comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Economista comunale, all'Organo di Revisione.

Art. 39.
Funzioni di economato

1. L'Economista (in alternativa, gli incaricati della gestione delle casse economali) può (possono) disporre pagamenti, previo specifico provvedimento d'impegno da parte dei Dirigenti / Responsabili dei servizi, a valere sui fondi assegnati con il P.E.G. (o altro documento equivalente), per fronteggiare spese d'ufficio per le quali è necessario il pagamento diretto per cassa, anche concedendo specifiche anticipazioni e per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
 - necessità di rapida e semplificata acquisizione di forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici, anche in relazione alle specifiche competenze di ciascuno;
 - non rilevante ammontare della spesa, di volta in volta quantificabile con riferimento, per i beni, al concetto di bene di consumo immediato o comunque di bene non soggetto ad ammortamento e, per i servizi, a prestazioni di pronto intervento esauribili nell'arco della giornata lavorativa.
2. Il servizio di Economato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 40.
Agenti contabili interni

1. Le riscossioni degli agenti contabili interni possono essere effettuate previo emissione di ricevuta, sia emessa da sistemi informatici, sia utilizzando appositi bollettari forniti dal Servizio Finanziario, il quale provvede alla tenuta di apposite registrazioni di carico e scarico dei bollettari.
2. Gli agenti contabili interni incaricati della riscossione registrano le somme introitate nel libro di cassa di norma gestito con modalità informatica, nel quale vengono annotate giornalmente le operazioni di carico e scarico con analitica evidenza delle operazioni effettuate.
3. Per ogni incasso l'agente contabile interno emette - in duplice copia - apposita quietanza numerata progressivamente e datata, una viene consegnata all'utente esterno/interno e l'altra viene conservata in atti.

Art. 41.

Conti amministrativi dell'economista e degli agenti contabili interni

1. I conti amministrativi dell'economista e degli agenti contabili interni comprendono la situazione iniziale del periodo, il carico, lo scarico e la situazione finale, e devono essere redatti entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio.
2. I conti amministrativi dell'Economista e degli agenti contabili interni sono depositati, a cura del Servizio Finanziario, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'esecutività della deliberazione che approva il Rendiconto della gestione.

TITOLO X ORGANO DI REVISIONE

Art. 42.

Elezione

1. Con la deliberazione di nomina dell'Organo di Revisione di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Consiglio comunale fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente dell'Organo di Revisione, nel rispetto dei limiti di legge.
2. Con successiva deliberazione, il Consiglio comunale può adeguare i suddetti compensi, sempre nel rispetto dei limiti di legge, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei relativi oneri.

Art. 43.

Funzioni dell'Organo di Revisione

1. Per l'espletamento dei propri compiti l'Organo di Revisione si avvale del personale e delle strutture del Servizio o Finanziario.
2. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, all'Organo di Revisione, secondo quanto disposto dall'art. 234 del vigente TUEL.
3. La richiesta di acquisizione di pareri previsti dalla legge, all'Organo di Revisione sulla proposta di atti deliberativi completa di allegati, deve essere formulata dai Responsabili dei servizi interessati al Responsabile del servizio finanziario, che li trasmette all'Organo di Revisione stesso.
4. L'organo di Revisione è supportato nella sua funzione di verifica, controllo e vigilanza dal servizio finanziario, dal servizio personale e dalla segreteria generale per gli aspetti di rispettiva competenza.
5. L'organo di Revisione effettua le verifiche di cassa di cui all'art.223 del D.Lgs 267/2000 con cadenza trimestrale, concordando la data con il Responsabile del servizio finanziario.

Art. 44.

Funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza

1. Nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, l'Organo di Revisione collabora, con il Consiglio comunale come stabilito dall'art. 239 del TUEL.
2. La funzione di controllo e di vigilanza dell'Organo di Revisione si esplica attraverso la verifica della legittimità, della legalità e della regolarità degli atti economico-finanziari e contabili dell'Ente.

Art. 45.

Pareri dell'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunali nonché sulle determinazioni dei Responsabili di Servizio.
2. Il parere è espresso di norma con firma digitale o, in caso di impossibilità, in forma scritta, munito di data, sottoscritto secondo la normativa vigente.
3. Laddove non diversamente disciplinato, l'Organo di Revisione è tenuto a rendere il proprio parere entro 10 giorni dalla ricezione.

Art. 46.

Cessazione dalla carica

1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il Revisore cessa dall'incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a 60 giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità di svolgere l'incarico.

TITOLO XI

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 47.

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta o ristretta nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
2. La convenzione di tesoreria deve garantire la gestione informatizzata del servizio, mediante emissione di ordinativo informatico e archiviazione digitale dei documenti.

Art. 48.

Attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
2. Il tesoriere concorda preventivamente con il Responsabile del Servizio Economico Finanziario i modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione favorendo l'utilizzo delle tecnologie informatiche.
3. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione.
4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio economico finanziario quotidianamente con appositi elenchi.
5. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa e deve essere messa a disposizione su richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente.

Art. 49.

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I mandati di pagamento sono estinti in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
2. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del TUEL.
4. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento.
5. Il tesoriere trasmette all'ente, a cadenza settimanale, il totale dei pagamenti effettuati distinguendo le somme disciplinate dalla tesoreria unica da quelle in regime extra-tesoreria unica.
6. Il tesoriere trasmette inoltre all'ente, a cadenza mensile, la situazione complessiva dei pagamenti così formulata:
 - a) somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente e annotate come previsto al punto precedente;
 - b) mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.
7. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
8. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
9. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
10. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Art. 50.

Anticipazione di tesoreria

1. Il Tesoriere è tenuto a disporre anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Una volta autorizzata dalla prescritta deliberazione della Giunta comunale, in caso di assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e su eventuali contabilità speciali e salvo l'utilizzo di somme a specifiche destinazione, l'anticipazione viene utilizzata di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria deve essere supportato da un adeguato sistema contabile in grado di verificare periodicamente l'esatto ammontare dell'anticipazione e del limite massimo della stessa in relazione all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.
4. Il Tesoriere è tenuto di propria iniziativa al rientro immediato delle anticipazioni non appena si verificano delle entrate libere da vincoli. L'ente, su indicazione del tesoriere, provvede con cadenza quindicinale alla "regolarizzazione" dei movimenti verificatisi in un determinato lasso temporale mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.

Art. 51.
Contabilità del servizio di tesoreria

1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. In particolare, il tesoriere è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
 - b) conservazione del verbale delle verifiche di cassa;
 - c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. La prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dovrà essere fornita alla fine dell'esercizio finanziario. A richiesta del responsabile del servizio finanziario effettuata per casi particolari il tesoriere è tenuto a fornire la prova documentale in qualsiasi momento.
3. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
4. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

Art. 52.
Gestione dei titoli e valori

1. Il tesoriere assume con debito di vigilanza, senza aggravio di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge:
 - titoli e i valori di proprietà dell'ente
 - i titoli e i valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d'asta a favore dell'ente.
2. I depositi e i prelievi sono disposti tramite ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati, emessi:
 - dal consegnatario delle azioni, dei titoli e dei valori;
 - dal responsabile del servizio segreteria e contratti, per i titoli e i valori depositati da terzi. La restituzione dei depositi cauzionali avviene solo dopo che si sia esaurito l'obbligo del vincolo, previa autorizzazione del responsabile del servizio interessato e del segretario comunale.
3. Il tesoriere cura con separata contabilità il carico e lo scarico dei titoli dell'ente nonché dei titoli depositati da terzi. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria, tiene separata contabilità ed a fine esercizio presenta apposito elenco che allega al rendiconto.

Art. 53.
I depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali

1. I prelievi e le restituzioni delle polizze per spese contrattuali, d'asta, cauzionali e delle polizze fidejussorie saranno disposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, previo atto di svincolo disposto dai competenti Responsabili dei servizi. I prelievi e le restituzioni dei depositi in denaro sono effettuati con regolari mandati di pagamento.
2. La restituzione delle somme alle ditte partecipanti a gare e non aggiudicatarie, sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.

Art. 54.
Verifiche di cassa

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa sulla gestione del tesoriere.
2. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e conservato agli atti dell'ente.
3. In occasione del mutamento della persona del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa alla presenza del responsabile del servizio finanziario, tesoriere, organo di revisione economico-finanziaria, sindaco subentrante; sindaco uscente.
4. La verifica di cui al comma 2 è disposta, di norma, entro 10 giorni dall'insediamento del Sindaco.

TITOLO XII
SISTEMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE

Art. 55.
Contabilità fiscale

1. Per le attività esercitate dall'ente in regime d'impresa (attività commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti a fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.

Art. 56.
Contabilità patrimoniale

1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:
 - a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il piano dei conti integrato, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
 - b) il riepilogo generale degli inventari;
 - c) il registro dei crediti di dubbia esigibilità ed inesigibili, tenendo distinte le due fattispecie;
 - d) la contabilità di magazzino.

Art. 57.
Rilevazione, classificazione e valutazione dei beni

1. La rilevazione di ciascun bene, ai fini inventariali, si effettua sulla scorta dei seguenti dati:

- a) per i beni immobili: ubicazione, titolo di acquisto, pertinenze, servitù prediali costituite su beni di terzi a favore del bene o delle pertinenze, diritti reali a favore di terzi gravanti sul bene o sulle pertinenze, valore, quota d'ammortamento, servizio e centro di costo cui è destinato l'immobile.
 - b) per i beni mobili: descrizione, quantità o numero, valore, servizio e centro di costo cui sono assegnati.
2. I beni mobili o immobili che formano oggetto di contratti di leasing possono essere acquisiti a patrimonio solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo pagato
3. Attraverso l'integrazione della contabilità economico patrimoniale con la contabilità finanziaria, vengono determinati i valori che, alla fine di ogni esercizio finanziario, permettono di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale dell'Ente.
4. L'inventario dei beni è lo strumento che, aggiornato con gli esiti delle scritture economico patrimoniali, consente la conoscenza del valore dei beni e costituisce strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.

Art. 58.

Formazione dell'inventario

1. L'inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del Responsabile del servizio cui il bene è affidato, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e sulla base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal fornitore. Nel caso di liquidazione di spesa relativa a stati di avanzamento dei lavori e fino alla liquidazione dello stato finale dei lavori, gli importi liquidati sono registrati in inventario alla voce "Opere in costruzione" e ribaltati nel conto del patrimonio alla voce "A.II.13 - Immobilizzazioni in corso" dell'attivo, non soggetta ad ammortamento. La medesima procedura si applica per l'acquisizione di beni strumentali o beni mobili di uso durevole.
2. La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All'aggiornamento degli inventari si provvede annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
3. Per la valutazione dei beni si applica quanto previsto dall'articolo 230 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 59.

Tenuta e aggiornamento degli inventari

1. Per ciascun elemento del patrimonio permanente vanno tenuti uno o più inventari. I Responsabili dei servizi che hanno la gestione di beni di cui al comma precedente, all'uopo delegati, devono curare la tenuta degli inventari della cui esattezza e completezza sono responsabili, conservare gli atti costitutivi o probatori dei diritti reali e degli altri atti relativi ai beni oggetto degli inventari, registrare tutte le variazioni in aumento e in diminuzione (acquisizioni, trasferimenti, cancellazioni ecc.) riguardanti i beni inventariati.
2. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione ed in particolare gli elementi indicati di seguito.
3. L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) ubicazione, denominazione, estensione, qualità e dati catastali;
 - b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
 - c) condizione giuridica ed eventuale rendita;
 - d) valore determinato con i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;
 - e) quote di ammortamento (con l'eccezione dei terreni);

- f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
- g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.

4. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
- b) qualità, quantità secondo le varie specie e data di acquisizione;
- c) condizione giuridica;
- d) valore determinato secondo i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;
- e) quote di ammortamento;
- f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
- g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.

5. I Dirigenti / Responsabili di servizio o i funzionari che hanno la gestione di beni di cui al comma precedente, all'uopo delegati, devono trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario copia degli inventari.

Art. 60.

Beni non inventariabili

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:

- a) materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali e beni la cui utilità si esaurisce al momento dell'utilizzo);
- b) componentistica di varia natura;
- c) minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente;
- d) materie prime e simili necessarie per le attività dei servizi
- e) pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici;
- f) beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a € 516,46 esclusi quelli compresi nelle "Universalità di beni". Tale limite di valore potrà essere adeguato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta, con effetto dall'anno successivo.

Art. 61.

Universalità di beni

1. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, di modesto valore economico ed aventi destinazione unitaria si considerano universalità.

2. Rientrano nella categoria delle universalità di beni mobili gli elementi degli arredi d'ufficio, di scuola, ecc., anche di valore superiore a € 516,46, che costituiscono un complesso unitario e funzionale.

3. Le universalità di beni mobili vengono registrate con un unico numero di inventario e rilevate globalmente per servizio o centro di costo. Ai singoli elementi che la compongono sarà attribuito un numero d'ordine identificativo sottostante con il relativo valore, al fine di consentire scarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento.

4. Per tali beni sono rilevati i seguenti dati così come debitamente comunicati dai Servizi / Uffici:

- a) denominazione e l'ubicazione;
- b) quantità;
- c) costo dei beni;
- d) la data di acquisizione;
- e) la condizione giuridica;
- f) coefficiente di ammortamento.

Art. 62.

Materiali di consumo e di scorta

1. Per la conservazione e la distribuzione dei materiali di facile consumo e di scorta possono essere istituiti uno o più magazzini posti sotto la direzione dell'Economo, che provvede alla tenuta di una contabilità di carico e scarico.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, fatti salvi gli obblighi quale agente contabile a materia, i responsabili dei magazzini trasmettono al servizio economico finanziario il riepilogo aggiornato delle consistenze finali di magazzino al 31 dicembre.
3. I beni di consumo giacenti presso i singoli Servizi / Uffici e costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici non devono essere ricompresi nel conto giudiziale.

Art. 63.

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto segue:
 - a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Responsabile di Servizio o soggetto da lui delegato;
 - b) che il rifornimento dei carburanti e lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia o mediante carte magnetiche di prelievo carburanti;
 - c) la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale si le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo;
 - d) la presenza della carta di circolazione dell'automezzo, che dovrà riportare l'effettuazione e il superamento delle revisioni periodiche obbligatorie.

Art. 64.

Consegnatari e affidatari dei beni

1. I beni, una volta inventariati, sono dati in consegna ad agenti consegnatari i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni od omissioni.
2. Si considerano consegnatari dei beni i soggetti incaricati di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative dell'amministrazione di appartenenza.
3. I consegnatari dei beni firmano il conto del consegnatario, predisposto sulla base del modello n. 24 "Conto della gestione del consegnatario dei beni" approvato con D.P.R. n. 194/1996.
4. I consegnatari devono curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature loro assegnate rispondendo verso l'Ente nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni.

5. Sussiste l'obbligo di custodia anche per i beni non propriamente inventariabili (siano essi durevoli o consumabili), ove siano comunque presi in carico da un consegnatario per debito di custodia.
6. Si considerano assegnatari i soggetti che detengono i beni presi in consegna per il loro utilizzo sottoposti all'obbligo di vigilanza, relativo alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.
7. I beni immobili a disposizione dell'ente sono dati in consegna al responsabile della struttura preposta alla manutenzione degli immobili. Tale responsabile, nel rispetto dei principi organizzativi e contrattuali e ferma restando la propria responsabilità di vigilanza, può affidare la conservazione dei beni immobili al personale assegnato alla struttura alle sue dipendenze.
8. Il responsabile della struttura organizzativa incaricato delle partecipazioni comunali in società, svolge la funzione di consegnatario delle azioni.
9. Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento, il responsabile è il legale rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali soggetti.

Art. 65.

Passaggio dei beni demaniali al patrimonio

1. Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitù, delle pertinenze, ecc. dal demanio al patrimonio dell'ente, deve essere dichiarato attraverso indicazione nel piano di valorizzazione allegato al bilancio di previsione finanziario, ovvero con apposita deliberazione della Giunta comunale, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità al provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, del codice civile.

Art. 66.

Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili

1. Le stesse forme e modalità di cui al precedente articolo si applicano nel caso di cessazione della destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici dei beni patrimoniali indisponibili, compresi i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc..

Art. 67.

Lasciti e donazioni

1. Fatte salve le autorizzazioni di legge, all'accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni di beni provvede la Giunta comunale o il Consiglio comunale secondo le rispettive competenze; con la relativa deliberazione vengono fissate le destinazioni di essi e degli eventuali frutti dagli stessi derivanti.

Art. 68.

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 c. 1 del D.Lgs gli Enti sotto i 5.000 abitanti sono completamente esonerati dall'adozione del controllo di gestione.

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.